



SENTENZA - 200/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Carola	Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul procedimento di accesso al **rito abbreviato**, ai sensi dell'art. 130 C.G.C., instaurato da **GIUNTO Giuseppe**, nato a Napoli il 4/4/1954 (C.F.: GNTGPP54D04F839R) ed ivi residente al Viale Michelangelo n. 83 B, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Masi, con il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it, in virtù di procura (redatta su foglio separato) in calce alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di rito abbreviato, convenuto nel **giudizio di responsabilità n. 73943** promosso dalla Procura Regionale per la Campania con atto di citazione depositato il 16/6/2023 e rivolto nei confronti dello stesso GIUNTO Giuseppe nonché di MORLICCHIO Elda;

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata dalla Difesa del convenuto nella comparsa di costituzione depositata in data 3/11/2023, ai sensi dell'art. 130 C.G.C.;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento della ridetta richiesta di rito abbreviato, espresso in data 31/10/2023 dalla Procura Regionale, anche in relazione al *quantum* offerto;

VISTO il decreto con il quale il Presidente ha fissato l'odierna camera di consiglio per deliberare in merito alla richiesta di rito abbreviato;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

UDITI nell'odierna udienza camerale, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonella Sorrentino, il consigliere relatore Rossella Cassaneti, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Mauro Senatore e l'Avv. Roberto De Masi per l'istante GIUNTO Giuseppe;

FATTO

La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 16/6/2023, i signori GIUNTO Giuseppe e MORLICCHIO Elda, per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Università "L'Orientale", quale risarcimento del danno erariale derivato dalle vicende e per i titoli oggettivi e soggettivi di responsabilità illustrati nel medesimo atto introduttivo del giudizio, del complessivo importo di € 43.677,56 oltre interessi e rivalutazione, di cui € 29.058,52 a carico di Giuseppe GIUNTO (Direttore Generale dell'Ateneo al momento del verificarsi della vicenda oggetto del giudizio) ed € 14.619,04 a carico di Elda MORLICCHIO (Rettore dell'Università "L'Orientale" all'epoca di fatti oggetto di contestazione).

La fattispecie in relazione alla quale la P.R. ha ritenuto di procedere nei confronti dei ridetti soggetti integra un'ipotesi di danno patrimoniale, derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia,

a contratto e a tempo determinato, in rilevata violazione dei limiti percentuali previsti dall'art. 19 comma 6 D.lgs. 165/2001 nonché - soprattutto- dell'art. 97 comma 4 della Costituzione che indica nel concorso la regola per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

L'organo requirente ha contestato grave negligenza nella condotta consistita nel disattendere radicalmente gli obblighi che incombevano ai convenuti nel reclutamento di una unità dirigenziale di seconda fascia secondo le coordinate normative dettagliatamente indicate e testualmente richiamate nell'atto introduttivo del giudizio.

In data 3/11/2023 il convenuto GIUNTO Giuseppe ha presentato alla Sezione Giurisdizionale istanza per l'accesso al rito abbreviato ex art. 130 C.G.C., proponendo l'importo complessivo di € 11.428,63 (€ 10.170,49 per sorta capitale + € 1.099,10 a titolo di rivalutazione + € 159,04 per interessi legali sulla somma rivalutata), corrispondente al 35% della quota di danno erariale contestato al convenuto con l'atto di citazione. Su tale istanza la Sezione, visto anche il consenso prestato dalla Procura erariale, si è pronunciata con decreto n. 11/2023, accoglitivo dell'istanza in parola, emesso all'esito dell'udienza camerale del 30/11/2023, determinando in € 11.428,63 la somma che GIUNTO Giuseppe avrebbe dovuto versare in favore dell'Università "L'Orientale", entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del medesimo decreto.

In data 21/2/2024 la difesa del GIUNTO ha trasmesso documentazione a riprova dell'avvenuto versamento, in conformità a quanto statuito dalla Sezione.

All'odierna udienza camerale entrambe le parti si sono rimesse, vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento tempestivamente depositata, alla valutazione del Collegio ai fini della definizione del giudizio.

DIRITTO

Il procedimento per rito abbreviato instaurato da Giuseppe GIUNTO per la definizione agevolata del giudizio di responsabilità n. 73943 aperto dalla Procura Regionale (anche) nei suoi confronti, può essere favorevolmente definito.

Invero, la difesa della convenuta ha depositato prova documentale del pagamento effettuato dal signor GIUNTO a favore dell'Università "L'Orientale", in conformità alle disposizioni impartite con il decreto n. 11/2023 di questa Sezione, citato in premessa.

Più in dettaglio, in data 21/2/2024 è stata trasmessa attestazione (originale) rilasciata dall'Università di Napoli L'Orientale in data 9/2/2024 prot. n. 0012997, in cui si precisa che *"la presente comunicazione vale anche come quietanza"*, di avvenuto incasso in data 9/1/2024 dell'importo relativo al decreto in oggetto; unitamente a tale documentazione, la Difesa del convenuto ha altresì versato in atti la distinta del bonifico € 11.428,63 effettuato in via informatica in data 28/12/2023 tramite Banca Intesa San Paolo s.p.a. da conto cointestato a GIUNTO Giuseppe e ad altro soggetto, in attuazione del predetto decreto 11/2023 di questa Sezione Giurisdizionale.

A fronte della sequenza dei fatti innanzi esposti, va dunque statuita, stante il suddetto integrale pagamento della somma ritenuta congrua

dalla Sezione, la definizione del giudizio per la parte convenuta ai sensi dell'art.

130, comma 8, C.G.C., con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

1- DEFINISCE IL GIUDIZIO ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C. e dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta Giuseppe GIUNTO (c.f.: GNTGPP54D04F839R), in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa dal ruolo

2- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente

Rossella Cassaneti

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 08/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)